

LA PREVIDENZA DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Gennaio 2010

LA PREVIDENZA DEI CONSULENTI DEL LAVORO

■ Cenni storici

L'ENPACL (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro) fu istituito nel 1971 come ente di diritto pubblico, a 7 anni di distanza dalla nascita dell'Albo della categoria. Fra i sistemi previdenziali dei liberi professionisti, **solo questo Ente ha previsto il versamento di un contributo soggettivo di importo fisso da parte di tutti gli iscritti, quindi senza alcun rapporto con i guadagni di ciascun Consulente del Lavoro.** Ciò determinava – sino alle due ultime riforme – una pensione uguale per tutti di importo molto modesto, essendo molto modesto l'importo dei contributi.

Il sistema è poi cambiato nel 1991, quando è stata varata una prima riforma, che ha introdotto anche **una contribuzione integrativa (pari al 2% del volume d'affari annuo ai fini Iva)** e ha aumentato – da 20 a 30 anni – l'anzianità minima contributiva per avere diritto alla pensione di vecchiaia. **Con questa innovazione l'importo della pensione non è più uguale per tutti, perchè è in parte correlato al giro d'affari di ciascun Consulente del Lavoro.**

Dal 1° gennaio 1995, in seguito all'approvazione del Decreto Legislativo n. 500/94, l'Ente è stato privatizzato, decisione che ha portato a un'ampia autonomia gestionale e organizzativa, **ma anche alla perdita della garanzia finanziaria dello Stato in caso di insolvenza dell'Ente.** Ciò impone la sostenibilità finanziaria di lungo periodo del patrimonio gestito dall'ENPACL, poiché è solo con le risorse prelevate dal patrimonio che si possono pagare le prestazioni.

Il Decreto di privatizzazione del 1994 non ha tuttavia detto nulla sull'autonomia normativa delle Casse dei liberi professionisti, ma ha dato a queste la possibilità di adottare autonomamente i provvedimenti necessari a garantire alla gestione economico-finanziaria **l'indispensabile equilibrio di bilancio.** Ma oltre all'equilibrio dei conti, l'ENPACL si è anche posto il problema dell'**adeguatezza** delle prestazioni pagate. Basti pensare che nel 2001, a 30 anni di distanza dalla sua istituzione, l'Ente incassava in media **contributi pro-capite per 2.960 euro (di cui 2.000 a titolo di contributo fisso soggettivo e 960 a titolo di contributo variabile integrativo) e pagava pensioni per un importo medio lordo annuale di 5.500 euro.**

Ebbene, pur in presenza di prestazioni del tutto inadeguate, il bilancio tecnico al 31 dicembre 2006 denunciava **l'insostenibilità finanziaria di lungo termine della Cassa.** Infatti, il verdetto degli attuari fu il seguente: **con le attuali regole contributive e pensionistiche, il patrimonio dell'ENPACL dovrebbe azzerarsi entro il 2036.** Ecco cosa affermava il Comunicato Stampa dell'ENPACL redatto il **23 novembre 2007** a conclusione dell'Assemblea dei Delegati:

“L'Assemblea si è occupata dell'approvazione del bilancio tecnico al 31/12/2006 dove vengono esposti i dati relativi alla situazione economico-finanziaria dell'Ente, che non evidenzia problemi di instabilità nel breve-medio periodo. Le proiezioni, in assenza degli interventi che il CdA opererà entro la prossima primavera, mostrano entrate contributive superiori alle uscite per prestazioni sino al 2016; dal 2019 inizierà il percorso inverso con la prospettiva dell'azzeramento del patrimonio nel 2036.

Come per tutti gli Enti previdenziali il problema della sostenibilità nel tempo e dell'adeguatezza delle prestazioni, soprattutto per le nuove generazioni, è posto **alla massima attenzione degli organi di governo dell'ENPACL.** In quest'ottica il Presidente del CdA, on. Vincenzo Miceli, ha informato l'Assemblea sullo stato dei lavori del gruppo di lavoro sulla riforma dell'Ente, **precisando che si stanno facendo alcune ipotesi di intervento verificandone gli effetti, attraverso lo studio degli attuari, nel medio e lungo periodo.**

Questo studio porterà alla formulazione di uno schema di riassetto del sistema previdenziale che verrà presentato ai Delegati provinciali in una prossima assemblea straordinaria, da convocare nei primi mesi del 2008, in cui tutti i Delegati avranno la possibilità di confrontarsi sulle varie ipotesi, che consentano di mantenere nel tempo stabilità e adeguatezza delle prestazioni attraverso una riforma la più condizionale possibile dall'intera Categoria.”

Prima di presentare le innovazioni normative, poi approvate nel 2009, è opportuno chiarire i motivi che hanno costretto gli amministratori dell'Ente a cambiare alcuni importanti articoli dello Statuto.

LA CATENA DI SANT'ANTONIO DEL SISTEMA A RIPARTIZIONE

Nel 1990 il rapporto fra iscritti e pensionati dell'ENPACL era pari a 6,27. Gli attuari stimano che un livello di 4 sia sufficiente per mantenere in equilibrio un sistema pensionistico a ripartizione. E' cioè necessario un rapporto costante di 4 a 1 (quattro iscritti per ogni pensionato) per assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema. Pertanto nel 1990 la Cassa dei Consulenti del Lavoro godeva di ottima salute. Ma negli anni seguenti il rapporto si è deteriorato.

Dal 1990 al 2008 il numero dei Consulenti del Lavoro

iscritti alla Cassa è aumentato del 40,4%, mentre il numero dei pensionati è cresciuto del 160,7%. Il rapporto di 4 a 1, equivalente al livello di equilibrio, è stato ormai abbandonato e gli attuari dell'Ente ne prevedono una lenta ma costante discesa a causa del progressivo invecchiamento degli iscritti e del probabile maggiore "appeal" dell'Albo unico dei Dottori Commercialisti che potrebbe attrarre molti laureati triennali dalla professione di Consulente del Lavoro per aderire a una professione dal campo di azione più vasto.

I PENSIONATI AUMENTANO PIU' DEGLI ISCRITTI

Anno	N°. iscritti	N°. pensionati	Rapporto
1990	16.303	2.601	6,27
1995	16.615	3.772	4,40
2000	18.548	4.586	4,04
2001	19.183	4.753	4,03
2002	19.727	4.917	4,01
2003	20.040	5.085	3,94
2004	20.687	5.345	3,87
2005	21.087	5.688	3,71
2006	21.684	5.951	3,64
2007	22.225	6.282	3,54
2008	22.897	6.782	3,38

Fonte: ENPACL

IL PATRIMONIO NETTO È DI TUTTI, NON È DI PROPRIETÀ PRIVATA

Dal 1998 al 2008 il patrimonio netto dell'ENPACL è aumentato da 207 a 539 milioni di euro (+ 160,4%). Alla luce di questa positiva evoluzione potrebbe sembrare esagerato il pessimismo sulla futura sostenibilità finanziaria dell'Ente.

Ma il brillante risultato dipende dalla relativa "giovinezza" della Cassa (38 anni) e quindi dal buon rapporto – sino al 2002 – fra il numero degli iscritti e il numero dei pensionati. Man mano che la Cassa si avvicinerà verso la sua "maturità" o "invecchiamento", è naturale attendersi una progressiva riduzione del valore del patrimonio, come hanno già previsto gli attuari, sino al suo azzeramento in assenza di una modifica delle norme statutarie.

L'illusione di tutte le casse privatizzate dei liberi professionisti è che questo azzeramento futuro si possa evitare con misure restrittive di riforma. Ma è probabile che ogni riforma finisca poi per fare una vera fatica di Sisifo, perchè nel tempo l'acqua versata nel secchio da

un numero via via decrescente di contribuenti potrebbe trovare nel secchio buchi via via più numerosi, rendendo così difficile il compito di dissetare un numero crescente di pensionati.

Purtroppo, in un paese demograficamente in declino come l'Italia, nessuno può garantire un continuo rapporto favorevole tra iscritti e pensionati, come richiesto per la quadratura dei conti di un sistema pensionistico a ripartizione. Questo sistema trasforma la proprietà individuale di ciascun versamento nella proprietà collettiva del patrimonio, proprietà che ritorna in mani private solo se vi sono fette di patrimonio da ripartire.

Ben diverso è invece il sistema pensionistico a capitalizzazione, dove la proprietà privata è sempre rispettata; i contributi sono investiti in un patrimonio suddiviso in quote di proprietà individuale di ciascun partecipante. E il valore delle quote non dipende da una formula matematica o dal rapporto fra contribuenti e pensionati, bensì dalla qualità della gestione del patrimonio.

■ PENSIONI POCO ADEGUATE

Ma il problema degli iscritti all'ENPACL non riguarda solo il futuro; esiste anche un problema presente: **la scarsa adeguatezza delle prestazioni fornite dall'Ente**. La causa sta nel sistema del con-

tributo fisso, difetto solo in parte corretto dall'aggiunta del contributo integrativo variabile. Le cifre della seguente tabella - che si fermano al 2006 - parlano chiaro.

IL TASSO DI SOSTITUZIONE E' MOLTO MODESTO

Anno	Volume d'affari ai fini Iva	Reddito medio presunto	Pensione media vecchiaia	Tasso di sostituz. %	Pensione media anzianità	Tasso di sostituz. %
1994	46.970	30.682	5.187	16,91	7.156	23,32
1995	49.717	32.673	5.638	17,26	7.648	23,41
1996	51.816	33.939	5.915	17,43	7.822	23,05
1997	54.990	36.050	6.364	17,65	8.646	23,98
1998	57.919	38.126	6.759	17,73	8.762	22,98
1999	58.850	38.703	7.022	18,14	9.293	24,01
2000	61.754	41.056	6.179	15,05	9.606	23,40
2001	65.898	43.869	7.729	17,62	9.660	22,02
2002	70.526	46.932	7.877	16,78	12.696	27,05
2003	74.347	49.484	8.335	16,84	12.562	25,39
2004	77.594	51.637	8.497	16,45	12.883	24,95
2005	79.452	52.941	9.127	17,24	11.588	21,89
2006	80.941	53.937	9.433	17,49	13.476	24,98

Fonte: "Il Consulente del Lavoro" - Rivista dell'EnpacI - Ottobre 2007

Va innanzitutto precisato che la colonna del "reddito medio presunto" indica cifre che sono pari a due terzi del volume d'affari ai fini Iva. Come mai si è dovuto ricorrere a questa stima? Perché la legge istitutiva dell'ENPACL ha stabilito che il contributo soggettivo versato dai Consulenti del Lavoro deve essere fisso, senza alcun rapporto con il reddito denunciato ai fini Irpef. Pertanto gli iscritti non sono tenuti a comunicare ogni anno questo dato all'Ente. Devono invece comunicare il volume d'affari ai fini Iva, perché il contributo integrativo del 2% si applica su tale importo. **Secondo i tecnici dell'ENPACL il reddito Irpef è in media pari a due terzi del volume d'affari ai fini Iva.**

Ebbene il tasso di sostituzione, sia per la pensione di vecchiaia che per quella di anzianità, è davvero modesto. E' migliore per la pensione di anzianità, in quanto il periodo minimo per ottenerla è di 35 anni, mentre per quella di vecchiaia è di 30 anni; 5 anni in più fanno la differenza. La tabella riportata nella pagina successiva, che si riferisce alle pensioni di vecchiaia, anzianità e superstiti in es-

sere al 31 dicembre 2008 mostra, **quanto siano poche le prestazioni di importo mensile lordo superiore ai 1.500 euro.**

Sono livelli del tutto inadeguati per una categoria di professionisti che è invece riuscita a migliorare sensibilmente la media dei propri guadagni. Purtroppo lo sfavorevole metodo di calcolo della pensione - ideato nel lontano 1971 e migliorato solo in parte nel 1991 - non consente di fornire un tasso di sostituzione più adeguato. Ma un'eventuale riforma migliorativa andrebbe a scontrarsi con l'altro problema della sostenibilità finanziaria dell'Ente. Infatti future prestazioni migliori, anche se derivanti da contributi più alti e da un aumento dell'età pensionabile, farebbero comunque finire il sistema nella trappola mortale dell'azzeramento del patrimonio. Il vero problema, di difficile soluzione, sta nella sicura rottura della "catena di Sant'Antonio", ossia nel peggioramento del rapporto fra il numero degli iscritti e il numero dei pensionati. Purtroppo la categoria sta invecchiando, senza il sostegno di un nu-

NUMERO DI PRESTAZIONI PER CLASSI D'IMPORTO AL 31/12/2008

Classi di importo mensile €	VECCHIAIA		ANZIANITÀ		REVERSIBILITÀ	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Fino a 250	8	1	2	2	28	359
251 - 516	614	96	44	13	91	1.538
517 - 1.032	1.686	631	226	122	25	171
1.033 - 1.499	342	91	77	35	-	7
1.500 - 1.999	60	13	26	-	-	-
2.000 - 2.999	17	2	8	-	-	-
3.000 e oltre	2	-	1	-	-	-

Fonte: Bilancio 2008 - EnpacI

mero consistente di nuove leve. Lo squilibrio finanziario dei prossimi decenni si annida fra le classi di età 22-39 (pochi contribuenti) e 40-64 (troppi futuri pensionati).

In definitiva, per le casse privatizzate e in particolare per l'ENPACL, la sostenibilità finanziaria e l'adeguatezza delle pensioni sono due termini in contraddizione fra loro, **perché la garanzia della sostenibilità si conquista a scapito dell'adeguatezza, mentre la garanzia dell'adeguatezza si conquista a scapito della sostenibilità. Entrambe le garanzie non possono coesistere nell'ambito di un sistema a ripartizione.**

I GIOVANI SCARSEGGIANO, I MENO GIOVANI ABBONDANO

(Situazione al 31 dicembre 2008)

Classi di età degli iscritti	Uomini	Donne	Totale
22 - 39	3.560	3.518	7.078
40 - 64	8.060	5.659	13.719
65 - 79	1.580	396	1.976
80 e più	98	26	124
Totale	13.298	9.599	22.897

Fonte: Bilancio 2008 - EnpacI

LE MODIFICHE CORRETTIVE

Questa nostra affermazione ha trovato parziale conferma nelle correzioni dello Statuto approvate dall'Assemblea dei Delegati il **24 e 25 giugno 2008**. Le modifiche puntano a risolvere due problemi diversi con due metodi diversi: da una parte con l'aumento dei contributi e con il freno all'aumento delle prestazioni per risolvere il problema della sostenibilità finanziaria di lungo termine della Cassa; dall'altra con l'introduzione di una novità assoluta per la previdenza obbligatoria dei liberi professionisti: la possibilità di costituire un secondo pilastro pensionistico con il versamento di un contributo aggiuntivo facoltativo per risolvere il problema dell'adeguatezza delle pensioni degli iscritti all'ENPACL. Ma vedremo più avanti perché questa novità non è del tutto...nuova.

Sono tre le modifiche più importanti, che mirano a garantire un più lungo equilibrio dei conti (l'**azzeramento del patrimonio avverrebbe solo nel 2052 secondo gli attuari dell'Ente**):

1. a partire dal 2009 sono stati introdotti 5 livelli di contributo fisso soggettivo, distinti a seconda dell'anzianità contributiva degli iscritti (vedi più avanti la tabella); lo scopo della modifica è di aumentare il livello delle entrate contributive; 2. per frenare il livello delle uscite è stato deciso che la prestazione finale si otterrà come somma di tre quote secondo il principio del pro-rata, come precisato più avanti; 3. sempre per frenare il livello delle uscite, il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi soggettivi ai fini della rendita contributiva (pensione di base) è stato fissato al 90% della media quinquennale dei rendimenti realizzati dal patrimonio dell'Ente, con un valore minimo garantito dell'1,5% in caso di media effettiva inferiore a tale percentuale e con un valore massimo pari alla media quinquennale di aumento del Pil in caso di media effettiva superiore; ciò vuol dire che se il rendimento medio quinquennale del patrimonio è stato del 4%, il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi soggettivi sarà

del 3,6% (90% del 4%), ma se la media quinquennale di aumento del Pil è stata del 3%, il tasso di capitalizzazione sarà del 3% e non del 3,6%.

Per garantire una migliore adeguatezza delle prestazioni è stato invece introdotto il “contributo aggiuntivo facoltativo”. In tal modo ciascun Consulente del Lavoro ha la possibilità di costruirsi un secondo pilastro previdenziale. L'importo del versamento può essere pari alla metà o all'intero contributo fisso soggettivo oppure a un multiplo di tali importi. Il totale dei contributi aggiuntivi rivalutati determinerà il montante contributivo, che trasformato in rendita andrà ad aggiungersi alla pensione di base.

Rispetto a un fondo pensione o a una polizza previdenziale, questo secondo pilastro dell'ENPACL dà il vantaggio di poter dedurre dal reddito imponibile importi più alti, praticamente non soggetti ad alcun tetto. Ma ha lo svantaggio di far parte del sistema previdenziale obbligatorio a ripartizione (il patrimonio è di proprietà collettiva e non individuale, come invece avviene

per i fondi pensione e le polizze di secondo pilastro). La vera novità per l'ENPACL sarebbe stato il lancio di un fondo dotato di maggiore libertà operativa, quale è quella dei fondi della previdenza complementare.

E' comunque significativo – a testimonianza dei “sacrifici” imposti agli iscritti – che il bilancio tecnico-attuariale al 31 dicembre 2006 migliori nettamente grazie alle suddette modifiche dello Statuto. **Infatti il saldo fra entrate e uscite rimane positivo sino al 2033 anziché sino al 2017 e l'azzeramento del patrimonio si sposta dal 2037 al 2060.** Ma che non vi sia un generale accordo sulla riforma fra gli iscritti dell'Ente è dimostrato dalla proposta dei Sindacati dei Consulenti del Lavoro di valutare gli effetti dell'introduzione di un contributo soggettivo calcolato in percentuale del reddito prodotto da ciascun iscritto, nonché l'aumento dell'età pensionabile. In definitiva la maggiore preoccupazione degli iscritti riguarda la scarsa adeguatezza della prestazione finale. Ma la soluzione di questo problema potrà venire solo dall'adesione alla previdenza integrativa.

SINTESI DELLE PRINCIPALI NORME CHE REGOLANO L'ENPACL

1. CONTRIBUTI

a) Contributo soggettivo

Il contributo soggettivo è fisso, ma dal 2009 non è più di importo uguale per tutti i Consulenti del Lavoro. Infatti, l'art. 49 del Regolamento di attuazione dello Statuto ha introdotto per tutti gli iscritti – a partire dal 2009 - cinque livelli di contributo soggettivo a seconda dell'anzianità contributiva. Inoltre, per il principio della gradualità, ha previsto due distinti livelli di contribuzione, il primo dall'1/1/2009 e il secondo dall'1/1/2014. Le fasce si sviluppano nel seguente modo (importi in euro):

ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA	CONTRIBUTO SOGGETTIVO	
	1/1/2009	1/1/2014
Fino a 5 anni	1.300	1.950
Da 6 a 10 anni	2.600	3.300
Da 11 a 15 anni	3.300	4.950
Da 16 a 20 anni	3.700	5.550
Da 21 anni in poi	4.300	6.450

La misura del contributo soggettivo viene aumentata ogni anno in proporzione alla variazione dell'Indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

b) Contributo integrativo

E' pari al 2% del volume d'affari ai fini Iva con diritto di rivalsa sul cliente. Il contributo va comunque pagato indipendentemente dall'avvenuto pagamento del cliente. La percentuale può essere variata con decreto del Ministero del Lavoro.

c) Contributo aggiuntivo facoltativo

Tutti gli iscritti all'Ente possono effettuare il versamento di un contributo aggiuntivo pari alla metà o all'intero importo del contributo soggettivo dovuto secondo la fascia di appartenenza ovvero pari a un multiplo di tali importi. Questo contributo è integralmente deducibile dal reddito imponibile.

2. PENSIONI

A) Pensione di vecchiaia

Si ottiene al 65° anno di età, se si hanno 30 anni di

anzianità contributiva. L'importo base della pensione di vecchiaia è stabilito, ogni anno, in misura fissa ed è maggiorato di una quota pari:

- al 7,5% dei versamenti effettuati per marche Russo Spena;
- al 10% di quanto complessivamente dovuto e versato fino al 31/12/2002 a titolo di contribuzione integrativa;
- all'8% di quanto dovuto e versato allo stesso titolo dopo tale data.

Ciò vuol dire che sino al 2002 la contribuzione integrativa rendeva di più (10%). Dal 2003 il rendimento è sceso all'8%, come misura di risparmio a favore della Cassa. Nel 2008 la pensione base lorda di vecchiaia è stata di 8.500,96 euro ovvero di 653,92 euro mensili.

Se verrà approvata dai ministeri competenti la riforma varata il 24 e il 25 giugno 2008, la pensione base - per gli anni di iscrizione e contribuzione maturati dall'1/1/2009 al 31/12/2013 - sarà pari a 9.000 euro, mentre dall'1/1/2014 sarà pari a 12.000 euro.

Pertanto la prestazione finale si otterrà come somma di tre quote, secondo il principio del pro-rata:

- a) la prima ottenuta considerando l'importo della pensione base in vigore al momento del pensionamento fino al 31/12/2008 per tanti trentesimi quanti sono gli anni di anzianità contributiva maturati a tale epoca;
- b) la seconda ottenuta considerando l'importo in vigore al momento del pensionamento riferito all'anzianità contributiva dall'1/1/2009 al 31/12/2013;
- c) la terza riferita all'anzianità dall'1/1/2014 per tanti trentesimi quanti sono gli anni maturati a partire da tale data.

B) Pensione di anzianità

La pensione di anzianità spetta nei seguenti casi:

- a) 58 anni di età e almeno 35 anni di anzianità contributiva. In questo caso occorre cancellarsi dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro;
- b) 40 anni o più di anzianità contributiva a prescindere dal requisito anagrafico e dall'obbligo di cancellazione dall'Ordine.

La pensione di anzianità si calcola con lo stesso sistema della pensione di vecchiaia. Nel 2008 la pensione base lorda di anzianità è stata di 9.917,70 euro, pari a 762,90 euro mensili.

C) Pensione di inabilità

E' corrisposta all'iscritto a condizione che:

- a) la capacità all'esercizio della professione sia esclusa a causa di malattia o infortuni sopravvenuti all'iscrizione in modo permanente e totale;
- b) risulti maturato il requisito di almeno 5 anni di anzianità contributiva. Si prescinde da tale requisito se l'inabilità è causata da infortunio.

D) Pensione di invalidità

E' corrisposta all'iscritto a condizione che:

- a) la capacità all'esercizio della professione sia ridotta, in modo continuativo, a meno di un terzo;
- b) risulti maturato il requisito di almeno 10 anni di anzianità contributiva, ovvero di 5 anni se l'invalidità è causata da infortunio.

Il pensionato di invalidità, che mantiene l'iscrizione all'Albo, deve continuare a versare il contributo soggettivo e quello integrativo.

E) Pensione di reversibilità e indiretta

Le pensioni di vecchiaia, anzianità, inabilità e invalidità sono reversibili ai superstiti del Consulente deceduto. La pensione indiretta, invece, spetta al coniuge e ai figli o, in mancanza di questi, ai genitori del Consulente, che sia stato iscritto con carattere di continuità a decorrere da data anteriore al compimento del 50° anno di età e che sia deceduto senza diritto a pensione, purchè abbia maturato 10 anni di anzianità contributiva.

Le percentuali di pensione spettanti sono:

- 60% al coniuge
- 80% al coniuge avente a carico un figlio minore o maggiorenne studente ovvero inabile al lavoro
- 100% al coniuge avente a carico due o più figli minorenni, maggiorenni studenti ovvero inabili al lavoro.